

REPUBBLICA ITALIANA



Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all'inflazione italiana (Indice FOI) con scadenza 12 novembre 2017

Ai sensi dell'articolo 100, comma primo, lettera d) del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (come modificato) (il "**Testo Unico**") le disposizioni della Parte IV, Titolo II, Capo I del Testo Unico non sono applicabili alle offerte dei Titoli (come di seguito definiti), pertanto il presente *Information Memorandum* non costituisce un prospetto ai fini della Direttiva 2003/71/CE (e successive modifiche), come recepita in Italia, e della relativa normativa regolamentare di attuazione.

Il prezzo di emissione dei Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all'inflazione italiana (Indice FOI) con scadenza 12 novembre 2017 (i "**Titoli**") della Repubblica Italiana, che agisce attraverso il Dirigente Generale Capo della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a tal fine autorizzato dai Decreti n. 99912 del 18 dicembre 2012 e n. 100215 del 20 dicembre 2012, emanati ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 30 dicembre 2003 (l'**Emittente**"), è pari al 100% del valore nominale.

I Titoli matureranno interessi dal 12 novembre 2013 al tasso annuale determinato alla relativa Data di Pagamento della Cedola (come di seguito definita), secondo la formula di indicizzazione all'inflazione italiana (FOI) descritta nel presente *Information Memorandum*, posticipati e pagabili su base semestrale in data 12 novembre e 12 maggio di ogni anno, a partire dal 12 maggio 2014. L'Emittente corrisponderà inoltre ai portatori dei Titoli importi da rivalutazione del capitale al verificarsi delle condizioni descritte e secondo la formula di indicizzazione all'inflazione italiana (FOI) descritta nel presente *Information Memorandum*, pagabili su base semestrale alle Date di Pagamento delle Cedole (come di seguito definite). I pagamenti ai sensi dei Titoli saranno effettuati in Euro, senza l'applicazione di ritenute fiscali, anche a titolo di acconto, ai fini del pagamento di imposte disposte o riscosse dalla Repubblica Italiana, a meno che la vigente normativa applicabile non preveda altrimenti. I Titoli scadranno in data 12 novembre 2017 e saranno rimborsati per un importo pari al valore nominale dei Titoli. Alla scadenza dei Titoli, l'Emittente corrisponderà alle persone fisiche, che abbiano acquistato Titoli nel corso del Periodo di Distribuzione (come di seguito definito) e che abbiano mantenuto ininterrottamente la titolarità degli stessi fino alla scadenza dei Titoli, un premio fedeltà il cui ammontare lordo sarà calcolato sulla base della formula indicata nel presente *Information Memorandum*.

Sulla base della procedura di ammissione alle negoziazioni ed avvio della fase di conclusione dei contratti condizionati all'emissione del titolo contenuta nel provvedimento di Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**") pubblicato in data 29 ottobre 2013 ai sensi dell'articolo 2.4.7, comma 4 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., i Titoli saranno ammessi alle negoziazioni presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni ("**MOT**"), organizzato e gestito da Borsa Italiana, precedentemente alla loro Data di Regolamento (come di seguito definita) ed ai fini della loro distribuzione. I Titoli saranno quindi inizialmente distribuiti al Prezzo di Emissione (come di seguito definito) attraverso il MOT durante il Periodo di Distribuzione (come di seguito definito) per il tramite dei *Dealers* (come di seguito definiti) e degli operatori partecipanti al MOT. Gli investitori che intendono acquistare, sia nel corso del Periodo di Distribuzione che successivamente, i Titoli dovranno in tal senso rivolgersi al proprio intermediario al fine di trasmettere il proprio ordine di acquisto sul MOT, sulla base degli accordi a tal fine posti in essere con l'intermediario medesimo. Borsa Italiana stabilirà con avviso la data di avvio delle negoziazioni ufficiali sul MOT, che, salvo ove diversamente richiesto dall'Emittente, coinciderà con la Data di Regolamento (come di seguito definita), la data di regolamento dei contratti relativi ai Titoli conclusi sul MOT nel corso del Periodo di Distribuzione (come di seguito definito) e la data di godimento dei Titoli. I Titoli non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933, così come modificato (il "**Securities Act**"), o ai sensi di alcuna regolamentazione finanziaria in ciascuno degli Stati degli Stati Uniti, e saranno offerti o venduti al di fuori del territorio degli Stati Uniti per mezzo di *offshore transactions*, come definite in, e facendo affidamento sulla *Regulation S* del *Securities Act*.

I Titoli saranno emessi in forma dematerializzata ai sensi del Testo Unico e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 30 dicembre 2003 e saranno iscritti nei registri tenuti da Monte Titoli S.p.A. in qualità di sistema di gestione accentrata.

DEALERS

BNP PARIBAS

MPS Capital Services

CO-DEALERS

Banca Akros
Gruppo Bipiemme Banca Popolare di Milano

Banca Sella

Il presente *Information Memorandum* è datato 4 novembre 2013

L'Emittente si assume la responsabilità per le informazioni contenute nel presente *Information Memorandum*. Le informazioni contenute nel presente *Information Memorandum* sono, per quanto a conoscenza dell'Emittente (che ha adottato tutta la ragionevole diligenza per assicurare che tale sia il caso), conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

L'Emittente ha confermato ai *Dealers* ed ai *Co-Dealers* indicati nella sezione "*Distribuzione e Mercato Secondario*" (rispettivamente, i "**Dealers**" ed i "**Co-Dealers**") che il presente *Information Memorandum* è corretto, accurato e completo in tutti gli elementi essenziali e non è fuorviante; che le dichiarazioni quivi contenute sono espresse correttamente e sono basate su assunzioni ragionevoli; che non vi sono altri fatti, in relazione alle informazioni contenute nel presente *Information Memorandum*, la cui omissione, nel contesto dell'emissione dei Titoli, renderebbe fuorviante negli aspetti essenziali le dichiarazioni quivi espresse; e che sono state effettuate tutte le ragionevoli indagini volte a verificare le affermazioni precedenti. Inoltre l'Emittente ha confermato ai *Dealers* ed ai *Co-Dealers* che il presente *Information Memorandum* contiene tutte le informazioni che potrebbero essere richieste dalla normativa applicabile.

Nessun soggetto è stato autorizzato dall'Emittente a fornire informazioni o a rendere rappresentazioni non contenute o non coerenti con quelle espresse nel presente *Information Memorandum* o con ogni altra informazione fornita dall'Emittente o con le informazioni di dominio pubblico e, qualora siano fornite o rese, tali informazioni e rappresentazioni non devono essere considerate come autorizzate dall'Emittente, dai *Dealers* o dai *Co-Dealers*.

Il presente *Information Memorandum* non costituisce un'offerta o un invito a sottoscrivere o ad acquistare i Titoli.

I potenziali investitori dovrebbero assumere decisioni d'investimento solo dopo aver valutato, insieme ai propri consulenti, anche legali e fiscali, l'opportunità di un investimento nei Titoli, anche alla luce della propria situazione finanziaria e patrimoniale, e le informazioni fornite a titolo di sintesi nel presente *Information Memorandum*, come integrate e specificate dalle informazioni fornite dal Decreto di Emissione.

La distribuzione del presente *Information Memorandum* e l'offerta, vendita e consegna dei Titoli in alcune giurisdizioni potrebbero essere soggette a restrizioni previste dalla normativa ivi applicabile. I soggetti che entrano in possesso del presente *Information Memorandum* si obbligano nei confronti dell'Emittente e dei *Dealers* ad informarsi su, ed a conformarsi a, tali restrizioni. Si invitano gli investitori a consultare la sezione "*Distribuzione e Mercato Secondario*" per una descrizione di alcune restrizioni alla libera trasferibilità dei Titoli.

Il presente *Information Memorandum* non può essere inviato o consegnato negli Stati Uniti. I Titoli non sono stati e non saranno registrati ai sensi del *Securities Act*, o ai sensi di alcuna regolamentazione finanziaria in ciascuno degli Stati degli Stati Uniti, e saranno offerti o venduti al di fuori del territorio degli Stati Uniti per mezzo di *offshore transactions*, come definite in, e facendo affidamento sulla *Regulation S* del *Securities Act*.

SINTESI DEI TERMINI E CONDIZIONI PRINCIPALI DEI TITOLI

I Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all'inflazione italiana (Indice FOI) con scadenza 12 novembre 2017 (i "**Titoli**") saranno emessi dall'Emittente ai sensi del Decreto del Dirigente Generale Capo della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 77736 del 4 novembre 2013, a tal fine autorizzato dai Decreti n. 99912 del 18 dicembre 2012 e n. 100215 del 20 dicembre 2012, emanati ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 30 dicembre 2003 (il "**Decreto di Emissione**"). L'Emittente potrà emettere ulteriori serie fungibili di Buoni del Tesoro Poliennali aventi le caratteristiche dei Titoli. Di seguito sono indicati i termini e le condizioni applicabili ai Titoli. I termini che seguono sintetizzano le disposizioni del Decreto di Emissione, uniche e vincolanti ai fini della determinazione degli stessi e a cui si rinvia al fine di ottenere informazioni maggiormente dettagliate sui termini e condizioni dei Titoli.

A tal riguardo, si invitano gli investitori a considerare che il Tasso Cedolare Reale Annuo (come definito di seguito) e l'Ammontare Nominale Complessivo (come definito di seguito) saranno definiti dall'Emittente alla chiusura del Periodo di Distribuzione, mediante la pubblicazione di un decreto di accertamento (il "**Decreto di Accertamento**"). Si invitano i potenziali investitori a considerare che il Tasso Cedolare Reale Annuo (come definito di seguito) sarà non inferiore al 2,15%.

| | |
|---------------------------------|---|
| Informazioni generali: | I Titoli sono Buoni del Tesoro Poliennali emessi dalla Repubblica Italiana indicizzati all'inflazione italiana (Indice FOI) con scadenza 12 novembre 2017. |
| Ammontare Nominale Complessivo: | L'Ammontare Nominale Complessivo sarà accertato dall'Emittente con il Decreto di Accertamento e sarà pari all'ammontare complessivo dei contratti di acquisto dei Titoli validamente conclusi sul MOT durante il Periodo di Distribuzione, fermo restando che i <i>Dealers</i> ed i <i>Co-Dealers</i> si impegnano, in via solidale, affinché tale Ammontare Nominale Complessivo non sia inferiore ad Euro 1.000.000.000 (l' Ammontare Garantito Complessivo). |
| Data di Regolamento: | 12 novembre 2013 (la " Data di Regolamento "). |
| Prezzo di Emissione: | 100% del valore nominale. |
| Scadenza: | 12 novembre 2017 ovvero, laddove tale data cada in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo (per tale intendendosi un giorno in cui il sistema TARGET2 sia aperto per la sua normale operatività), il Giorno Lavorativo immediatamente successivo (senza che tale spostamento comporti la corresponsione di alcun interesse aggiuntivo). |
| Importo dovuto a scadenza: | 100% del valore nominale. |

Cedola:

L'importo variabile delle cedole semestrali con riferimento al capitale minimo di Euro 1.000, è calcolato moltiplicando il tasso cedolare reale annuo, diviso due, per l'importo minimo sottoscrivibile del prestito (mille Euro). Il risultato va quindi moltiplicato per il Coefficiente di Indicizzazione relativo al giorno di pagamento, quest'ultimo modificato per tenere conto del fatto che esso non può assumere valori inferiori a 1, secondo la seguente formula:

In formula:

$$Cedola_t = \frac{TassoCedolare Re aleAnnuo}{2} * \text{valore nominale minimo} * \text{Max} [CI_t, 1]$$

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto del pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

dove:

Tasso Cedolare Reale Annuo indica il tasso cedolare applicabile ai Titoli determinato dall'Emittente con il Decreto di Accertamento alla chiusura del Periodo di Distribuzione e che sarà non inferiore al 2,15%.

CI_t indica, con riferimento ad una Cedola (la "**Cedola_t**") e ad un Importo di rivalutazione del capitale (l'"**Importo_t**"), il Coefficiente di Indicizzazione calcolato sulla base dell'inflazione rilevata dall'Indice FOI, alla relativa Data di Pagamento della Cedola.

Indice FOI o **Indice** indica l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, elaborato e pubblicato mensilmente dall'ISTAT.

Il CI_t è calcolato mediante la formula seguente:

$$CI_t = \frac{\text{numero indice}_{d,m}}{\text{numero indice}_{\frac{d,m}{\text{Data di Regolamento}}}}$$

dove:

numero indice_{d,m} indica, con riferimento ad una Cedola, il valore dell'Indice (numero indice dei prezzi) al giorno *d* del mese *m* di pagamento della Cedola, vale a dire alla relativa Data di Pagamento della Cedola;

numero indice_{\frac{d,m}{\text{Data di Regolamento}}} indica, con riferimento alla prima Cedola, il valore dell'Indice (numero indice dei prezzi) alla Data di Regolamento e, con riferimento ad ogni Cedola successiva, il maggiore tra (i) il valore dell'Indice (numero indice dei prezzi) alla Data di Pagamento della Cedola immediatamente precedente e (ii) il più alto tra i valori dell'Indice (numero indice dei prezzi) alle Date di Pagamento delle Cedole precedenti e alla Data

di Regolamento.

Pertanto, si invitano gli investitori a considerare che, in ragione delle predette modalità di calcolo del Coefficiente di Indicizzazione ad una Data di Pagamento della Cedola, nel caso in cui il Coefficiente di Indicizzazione della Data di Pagamento di una Cedola di un semestre sia inferiore all'unità, ossia nel caso in cui si verifica una riduzione dei prezzi su base semestrale, a cui corrisponde una svalutazione del capitale, si assume che il numero indice dei prezzi sia uguale a quello del periodo precedente (meccanismo cosiddetto "del pavimento" o *floor*). Di conseguenza, il Coefficiente di Indicizzazione è posto uguale a uno (coefficiente di indicizzazione modificato); in tal caso viene corrisposto il solo tasso cedolare reale e la svalutazione del capitale non dà luogo ad alcun addebito. Così come si evince dalle definizioni sopra riportate, si prenderà come base per il calcolo il numero indice dei prezzi della Data di Pagamento della Cedola del semestre precedente, purché quest'ultimo sia superiore all'ultimo valore massimo utilizzato come base nei semestri precedenti. Al contrario, qualora il numero indice dei prezzi della Data di Pagamento della Cedola del semestre precedente, pur crescente, non sia superiore a tale valore massimo, il Coefficiente di Indicizzazione viene calcolato con riferimento a quest'ultimo.

Si invitano inoltre gli investitori a considerare che il meccanismo del *floor* suindicato troverà applicazione per il calcolo del Coefficiente di Indicizzazione per le sole finalità di calcolo delle Cedole e degli Importi di rivalutazione del capitale, ma non troverà applicazione in sede di determinazione del Coefficiente di Indicizzazione e dei ratei in ipotesi di negoziazione dei Titoli sul mercato secondario.

Il valore del Coefficiente di Indicizzazione così ottenuto è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta cifra decimale.

Per calcolare il valore dell'Indice ad una data generica (giorno d del mese m), si procede con la seguente modalità di calcolo per interpolazione:

$$\text{Numero Indice}_{d,m} = \text{Nfoi}_{m-3} + \frac{d-1}{gg} * (\text{Nfoi}_{m-2} - \text{Nfoi}_{m-3})$$

dove:

Numero Indice _{d,m} indica il valore dell'Indice (numero indice dei prezzi) al giorno d del mese m ;

Nfoi _{$m-3$} indica l'Indice FOI pubblicato per il mese che precede di tre mesi quello per il quale viene effettuato il calcolo;

Nfoi _{$m-2$} indica l'Indice FOI pubblicato per il mese che precede di due mesi quello per il quale viene effettuato il calcolo;

d è il numero dei giorni dall'inizio del mese m , ovvero il mese per il quale viene effettuato il calcolo;

gg è il numero di giorni effettivi del mese m , ovvero il mese per il quale viene

effettuato il calcolo.

Il valore dell'Indice così ottenuto è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta cifra decimale.

Qualora l'Indice FOI subisca revisioni successivamente alla sua iniziale pubblicazione, ai fini dei predetti calcoli si continuerà ad applicare l'Indice pubblicato prima della revisione.

Qualora l'Indice FOI relativo ad un mese non venga pubblicato in tempo utile sarà utilizzato un numero indice sostitutivo (il "**Numero Indice Sostitutivo**") calcolato mediante la seguente formula:

$$NIS_m = NIfoi_{m-1} \times \left(\frac{NIfoi_{m-1}}{NIfoi_{m-13}} \right)^{1/12}$$

dove

NIS_m indica il Numero Indice Sostitutivo relativo al mese per il quale l'Indice FOI non è stato pubblicato in tempo utile;

NIfoi_{m-1} indica il valore dell'Indice FOI pubblicato per il mese precedente quello per il quale viene effettuato il calcolo del Numero Indice Sostitutivo;

NIfoi_{m-13} indica il valore dell'Indice FOI pubblicato per il mese che precede di tredici mesi quello per il quale viene effettuato il calcolo del Numero Indice Sostitutivo.

Il Numero Indice Sostitutivo sarà utilizzato ai fini della determinazione dei pagamenti di Cedole o Importi di rivalutazione del capitale effettuati precedentemente alla pubblicazione dell'Indice definitivo.

L'Indice definitivo sarà applicato ai pagamenti di Cedole e Importi di rivalutazione del capitale effettuati successivamente alla sua pubblicazione. Eventuali pagamenti già effettuati sulla base del Numero Indice Sostitutivo non saranno rettificati.

I valori mensili dell'Indice ISTAT necessari per il calcolo dei valori dell'Indice e, quindi, del Coefficiente di Indicizzazione sono reperibili alla data del 4 novembre 2013 sul sito *internet* dell'ISTAT al link <http://rivaluta.istat.it/Rivaluta/#>.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, inoltre, pubblica il valore giornaliero del Coefficiente di Indicizzazione sul proprio sito *internet*: http://www.dt.tesoro.it/it/debito_pubblico/.

Qualora l'ISTAT cessi di calcolare l'Indice, l'Emittente, fermi restando i pagamenti già effettuati, individuerà un indice (l'"**Indice Successivo**") che succeda all'Indice con riferimento ai Titoli. Ai fini del calcolo del Coefficiente di Indicizzazione, si prenderanno in considerazione i valori dell'Indice Successivo rilevati dalla Data di Pagamento della Cedola precedente.

| | |
|---|--|
| <p>Importo di rivalutazione del capitale:</p> | <p>Se, con riferimento ad una Data di Pagamento dell'Importo di rivalutazione del capitale, il Coefficiente di Indicizzazione è superiore a 1, l'Emittente corrisponderà ai portatori dei Titoli, in aggiunta alla Cedola, un Importo di rivalutazione del capitale. L'importo di rivalutazione del capitale nominale maturato e da corrispondere in ciascun semestre, con riferimento al capitale minimo di Euro 1.000, è calcolato moltiplicando l'importo minimo sottoscrivibile del prestito (mille Euro) per il Coefficiente di Indicizzazione relativo al giorno del pagamento, decurtato di un'unità e modificato per tenere conto del fatto che esso non può assumere valori inferiori a 1, secondo la seguente formula:</p> <p style="text-align: center;">Importo di rivalutazione del capitale_t = valore nominale minimo * Max [CI_t - 1, 0]</p> <p>Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto del pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.</p> <p>Se, con riferimento ad una Data di Pagamento dell'Importo di rivalutazione del capitale, il Coefficiente di Indicizzazione è pari o inferiore a 1, non sarà corrisposto a tale data alcun Importo di rivalutazione del capitale né si darà luogo ad alcun addebito.</p> |
| <p>Premio Fedeltà e Data di Pagamento del Premio Fedeltà:</p> | <p>Alla Scadenza, l'Emittente corrisponderà alle persone fisiche, che abbiano acquistato Titoli nel corso del Periodo di Distribuzione e che abbiano mantenuto ininterrottamente la titolarità degli stessi fino alla Scadenza dei Titoli, un Premio Fedeltà il cui ammontare lordo sarà pari a:</p> <p style="text-align: center;">Premio Fedeltà = valore nominale * 0,4%</p> |
| <p>Date di Pagamento delle Cedole:</p> | <p>Gli Interessi matureranno dal 12 novembre 2013 alla Scadenza. Le Cedole saranno pagabili in via posticipata su base semestrale il 12 novembre e il 12 maggio di ogni anno a partire dal 12 maggio 2014 ovvero, laddove una qualsiasi di tali date cada in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo (per tale intendendosi un giorno in cui il sistema TARGET2 sia aperto per la sua normale operatività), il Giorno Lavorativo immediatamente successivo (senza che tale spostamento comporti la corresponsione di alcun interesse aggiuntivo).</p> |
| <p>Date di Pagamento degli Importi di rivalutazione del capitale:</p> | <p>Coincidono con le Date di Pagamento delle Cedole.</p> |
| <p>Convenzione di calcolo:</p> | <p><i>Actual/Actual (ICMA).</i></p> |

| | |
|---|---|
| <p><i>Status</i> dei Titoli:</p> | <p>I Titoli e i diritti inerenti agli stessi sono parimenti ordinati tra gli stessi e rispetto ad altri debiti chirografari (vale a dire non garantiti e non privilegiati) dell'Emittente già contratti o futuri. In particolare, i Titoli rappresentano una forma di indebitamento dell'Emittente non garantita e non subordinata.</p> |
| <p>Valore nominale minimo (taglio):</p> | <p>Euro 1.000.</p> |
| <p>Acquisti e Rimborso Anticipato:</p> | <p>L'Emittente potrà acquistare sul mercato, o acquisire in altro modo, i Titoli.</p> <p>Non è previsto il rimborso anticipato dei Titoli, né ad opzione dell'Emittente né ad opzione dei portatori dei Titoli.</p> |
| <p>Periodo di Distribuzione:</p> | <p>Dalle ore 9:00 del 5 novembre 2013 alle ore 17:30 del giorno 8 novembre 2013, salvo chiusura anticipata. La chiusura anticipata potrà avere luogo comunque non prima delle ore 14:00 del secondo giorno del Periodo di Distribuzione (6 novembre 2013). Nei giorni di distribuzione successivi al secondo, la chiusura anticipata potrà avvenire, a discrezione del Ministero dell'Economia e delle Finanze (il "MEF"), non prima delle ore 14:00. Successivamente alla chiusura, anche anticipata, del Periodo di Distribuzione, è emanato apposito Decreto di Accertamento che fissa il Tasso Cedolare Reale Annuo definitivo e determina il quantitativo in emissione sulla base degli ordini di acquisto durante il Periodo di Distribuzione sul MOT. Le proposte irrevocabili di acquisto di Titoli immesse sul MOT e che abbiano determinato, secondo le regole del MOT, la conclusione di contratti entro la data ed ora di efficacia della chiusura, anche anticipata, del Periodo di Distribuzione, saranno soddisfatte per l'intero importo oggetto dei relativi contratti conclusi sul MOT, condizionatamente all'emissione dei Titoli.</p> <p>La comunicazione dell'eventuale chiusura anticipata verrà effettuata il giorno di distribuzione che precede quello di chiusura anticipata. Tale comunicazione, di cui verrà dato ampio riscontro, sarà contestuale da parte del MEF e di Borsa Italiana e pubblicata secondo le rispettive prassi.</p> |
| <p>Acquisti nel corso del Periodo di Distribuzione:</p> | <p>Gli investitori che intendono acquistare i Titoli dovranno rivolgersi al proprio intermediario al fine di trasmettere il proprio ordine di acquisto sul MOT, sulla base degli accordi a tal fine posti in essere con l'intermediario medesimo.</p> <p>Si invitano gli investitori a considerare che, al fine dell'acquisto dei Titoli nel corso del Periodo di Distribuzione, le relative proposte di acquisto dovranno essere inserite sul MOT ed abbinare a proposte di vendita nel corso degli orari di funzionamento del MOT. Fermo restando che non esiste un limite al numero di proposte di acquisto sul MOT che ciascun investitore potrà trasmettere, si segnala che ciascuna proposta di acquisto avrà un taglio minimo di Euro 1.000 ed uno massimo di Euro 500.000.</p> <p>Pertanto, saranno considerate valide soltanto le proposte in acquisto che siano state immesse sul MOT ed abbinare a proposte in vendita entro le 17:30 CET dell'8 novembre 2013 oppure, in caso di chiusura anticipata, entro l'orario</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>indicato nella comunicazione di chiusura anticipata.</p> |
| <p>Quotazione – Avvio delle negoziazioni:</p> | <p>I Titoli sono ammessi alle negoziazioni presso il MOT precedentemente alla Data di Regolamento ed ai fini della loro distribuzione.</p> <p>Borsa Italiana stabilirà con avviso la data di avvio delle negoziazioni ufficiali sul MOT, che, salvo ove diversamente richiesto dall'Emittente, coinciderà con la Data di Regolamento, la data di regolamento dei contratti relativi ai Titoli conclusi sul MOT durante il Periodo di Distribuzione e la data di godimento dei Titoli.</p> |
| <p>Mercato secondario:</p> | <p>Ferma restando la normale attività di secondario degli specialisti in titoli di Stato, quanto al periodo immediatamente successivo all'avvio delle negoziazioni ufficiali sul MOT, i <i>Dealers</i> ed i <i>Co-Dealers</i> si sono impegnati ad esporre giornalmente prezzi e quantità per i Titoli sul MOT fino alla seconda Data di Pagamento delle Cedole, nel rispetto della normativa applicabile e del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e delle relative Istruzioni.</p> |
| <p>Legge applicabile:</p> | <p>Legge italiana.</p> |
| <p>Giurisdizione:</p> | <p>L'autorità giudiziaria italiana avrà competenza esclusiva per definire tutte le controversie connesse con i Titoli o comunque in relazione agli stessi.</p> |
| <p>Clausole di azione collettiva (CACs):</p> | <p>Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del Decreto della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 96717 del 7 dicembre 2012, i Titoli sono soggetti alle clausole di azione collettiva (CACs) di cui ai “Termini Comuni di Riferimento” riportati all'Allegato A del medesimo decreto.</p> |
| <p>Gestione Accentrata e trasferibilità:</p> | <p>I Titoli saranno emessi in forma dematerializzata ai sensi del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (come modificato) e della relativa normativa regolamentare di attuazione, e saranno iscritti nei registri tenuti da Monte Titoli S.p.A. in qualità di sistema di gestione accentrata.</p> <p>La circolazione dei Titoli avviene mediante registrazione sui conti accesi presso Monte Titoli S.p.A. Per i portatori di Titoli che detengono interessi nei Titoli attraverso Euroclear Bank S.A./N.V. ("Euroclear") o Clearstream Banking, <i>société anonyme</i>, Luxembourg ("Clearstream, Luxembourg") Euroclear o Clearstream, Luxembourg appariranno quali titolari dei Titoli nei registri tenuti da Monte Titoli S.p.A. in qualità di sistema di gestione accentrata.</p> |
| <p>Pagamenti:</p> | <p>Il pagamento del capitale, degli interessi, degli Importi di rivalutazione del capitale e del Premio Fedeltà saranno effettuati da Monte Titoli S.p.A. in</p> |

| | |
|----------------------------|---|
| | qualità di sistema di gestione accentrata. |
| Eventi di <i>Default</i> : | <p>Qualora si verifichi uno degli eventi seguenti ("Eventi di Default"):</p> <p>a) l'Emittente sia inadempiente rispetto al pagamento di un importo di capitale, di interessi o di un Importo di rivalutazione del capitale in relazione ad ogni Titolo alla data di pagamento; o</p> <p>b) l'Emittente sia inadempiente rispetto ad ogni altra obbligazione derivante dai Titoli,</p> <p>ciascun Portatore del Titolo potrà comunicare per iscritto all'Emittente che tale Titolo è immediatamente esigibile, e, allo scadere del termine indicato nella comunicazione, il pagamento del capitale e degli interessi maturati a tale data, nonché dell'eventuale Importo di rivalutazione del capitale con riferimento a tale Titolo sarà immediatamente dovuto.</p> |
| Prescrizione: | Il diritto al pagamento del capitale, degli interessi, degli Importi di rivalutazione del capitale e del Premio Fedeltà si prescrive in cinque anni. |
| <i>Rating</i> dei Titoli: | <p>Fitch Italia¹ ha attribuito ai Titoli il <i>rating</i> "BBB+".</p> <p>Per maggiori informazioni in merito al significato attribuito al giudizio di <i>rating</i> quivi riportato, si invitano gli investitori a consultare il sito <i>internet</i> www.fitchratings.com.</p> <p>Un <i>rating</i> di un titolo non costituisce un invito ad acquistare, vendere o detenere i titoli, e può essere sospeso o modificato o cancellato in qualunque momento dalla relativa agenzia di <i>rating</i>.</p> |
| Altre informazioni: | L'Emittente potrà, senza il consenso dei portatori dei Titoli, emettere ulteriori titoli aventi i medesimi termini e condizioni sotto ogni aspetto (o ad eccezione del primo pagamento di interessi e del taglio) dei Titoli in modo da costituire con i Titoli una serie unica. |

¹ Fitch è costituita nell'Unione Europea e registrata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1060/2009 (come modificato)

IMPIEGO DEI PROVENTI

I proventi derivanti dall'emissione dei Titoli, che saranno determinati alla conclusione del Periodo di Distribuzione, saranno utilizzati dall'Emittente per far fronte alle proprie generali esigenze di liquidità.

REGIME FISCALE ITALIANO

Le informazioni di seguito riportate riassumono la legislazione e la prassi vigente in Italia in relazione al regime fiscale applicabile ai Titoli. Le indicazioni di seguito riportate si basano sulle leggi vigenti in Italia alla data di redazione del presente Information Memorandum e sono soggette ad ogni variazione normativa intervenuta dopo tale data, variazione che potrebbe avere anche effetto retroattivo. Il seguente paragrafo non intende fornire un quadro completo ed esaustivo di tutti i profili fiscali che potrebbero venire in rilievo al fine di valutare la sottoscrizione, l'acquisto, il possesso o la negoziazione dei Titoli. Non è altresì descritto il regime fiscale applicabile a tutte le possibili categorie di investitori, alcuni dei quali (come ad esempio gli investitori istituzionali) potrebbero essere soggetti a regimi speciali.

I potenziali investitori sono invitati a rivolgersi ai propri consulenti fiscali per valutare accuratamente le conseguenze che possono derivare dalla sottoscrizione, dall'acquisto, dal possesso e dalla negoziazione dei Titoli.

Regime fiscale dei Titoli

Il Decreto Legislativo 1 aprile 1996, n. 239 ("**Decreto 239**"), come successivamente modificato ed integrato, disciplina il trattamento fiscale degli interessi ed altri proventi (ivi inclusa ogni differenza tra il prezzo di emissione e quello di rimborso), derivanti dalle obbligazioni o titoli similari emessi, tra l'altro, dalla Repubblica Italiana.

Investitori residenti in Italia

Qualora l'investitore sia residente in Italia e sia (i) una persona fisica che non svolga un'attività d'impresa alla quale i Titoli siano connessi (salvo che non abbia optato per il regime del risparmio gestito, descritto *infra*, al Paragrafo "*Tassazione delle plusvalenze*"); (ii) una società di persone o un'associazione di cui all'articolo 5 Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ("**TUIR**") che non svolga attività commerciale (con esclusione delle società in nome collettivo, in accomandita semplice e di quelle ad esse equiparate); (iii) un ente privato o pubblico, diverso dalle società, che non abbia per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale; o (iv) un soggetto esente dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, gli interessi, premi ed altri proventi derivanti dai Titoli, saranno soggetti ad un'imposta sostitutiva con aliquota del 12,5 per cento. Qualora l'investitore di cui ai precedenti punti (i) e (iii) detenga i Titoli in relazione ad un'attività commerciale alla quale i Titoli siano effettivamente connessi, l'imposta sostitutiva si applicherà a titolo d'acconto.

Qualora l'investitore residente in Italia sia una società o un ente commerciale similare di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 73 del TUIR (ivi incluse le stabili organizzazioni in Italia di una società estera alla quale i Titoli siano effettivamente connessi) e i Titoli siano depositati presso un intermediario autorizzato, gli interessi, i premi e gli altri proventi derivanti dai Titoli non saranno soggetti ad imposta sostitutiva, ma concorreranno a formare il reddito complessivo degli investitori ai fini dell'Imposta sul Reddito delle persone giuridiche (IRES applicata con aliquota del 27,5 per cento) e, in talune circostanze, in relazione alla natura del portatore dei Titoli, potranno essere assoggettati anche all'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP ordinariamente applicata nella misura del 3,9 per cento salvo maggiorazioni applicate per determinate categorie di soggetti ovvero su base regionale).

Se l'investitore è residente in Italia ed è un Organismo di investimento collettivo del risparmio ("OICR") e i Titoli sono depositati presso un intermediario autorizzato, gli interessi, i premi e gli altri proventi maturati, durante il periodo di possesso, non saranno soggetti all'imposta sostitutiva. L'OICR, infatti, non è soggetto a tassazione sul risultato maturato, tuttavia sui proventi derivanti dalla partecipazione a detti organismi è applicabile in alcuni casi una ritenuta fino al 20 per cento.

Se l'investitore residente in Italia è una forma di previdenza complementare (soggetta al regime previsto dall'articolo 17 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252) e i Titoli sono detenuti presso un intermediario autorizzato, gli interessi, i premi e gli altri proventi relativi ai Titoli maturati durante il periodo di possesso non saranno soggetti ad imposta sostitutiva, ma saranno inclusi nel risultato del fondo, rilevato alla fine di ciascun periodo d'imposta, soggetto ad un'imposta sostitutiva *ad hoc*, pari all'11 per cento.

Ai sensi del Decreto 239 l'imposta sostitutiva è applicata dalle banche, SIM, SGR, società fiduciarie, agenti di cambio ed altri soggetti identificati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (ciascuno, un "**Intermediario**").

Un Intermediario deve (i) essere (a) residente in Italia o (b) essere una stabile organizzazione in Italia di un intermediario non residente in Italia o (c) una società o un ente non residente in Italia che aderisca ai sistemi di amministrazione accentrata dei titoli e che intrattenga rapporti diretti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e che abbia nominato un rappresentante ai fini del Decreto 239 e (ii) intervenire nel pagamento degli interessi o nel trasferimento dei Titoli. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, per trasferimento dei Titoli si intende la cessione degli stessi o qualunque altro atto, a titolo oneroso o gratuito, che comporti il mutamento della titolarità dei Titoli.

Se i Titoli non sono detenuti presso un Intermediario l'imposta sostitutiva è applicata da un intermediario che comunque intervenga nel pagamento degli interessi all'investitore. Qualora gli interessi non siano percepiti per il tramite di un intermediario o di un soggetto titolato ad applicare l'imposta sostitutiva e, conseguentemente, la stessa non sia stata operata, l'investitore residente in Italia precedentemente indicato nei punti da (i) a (iv) dovrà includere detti interessi nella propria dichiarazione annuale e assoggettarli all'imposta sostitutiva del 12,5 per cento.

Investitori non residenti in Italia

Gli Investitori non residenti in Italia (privi di stabile organizzazione in Italia alla quale i Titoli siano effettivamente connessi), che siano beneficiari effettivi degli interessi, premi o altri proventi corrisposti sui Titoli e che siano: (i) residenti, ai fini fiscali, in un Paese che consente un adeguato scambio di informazioni con le autorità fiscali italiane di cui al Decreto Ministeriale 4 settembre 1996; (ii) investitori istituzionali costituiti in un Paese che consente un adeguato scambio di informazioni con le autorità fiscali italiane di cui al Decreto Ministeriale 4 settembre 1996, ancorché privi di soggettività tributaria nel proprio Paese di residenza; (iii) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; o (iv) Banche Centrali o organismi deputati alla gestione di riserve ufficiali di uno Stato, sono esenti dall'imposta sostitutiva. Conformemente a quanto previsto dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244 nel prossimo futuro dovrebbe essere introdotta, mediante apposito Decreto, una nuova lista dei Paesi così detti "white list" che dovrebbe sostituire l'attuale sistema fondato sulle liste dei Paesi così detti "black list" al fine di individuare quali

Paesi: (i) consentano un adeguato scambio di informazioni con le autorità fiscali italiane, e (ii) non abbiano un regime fiscale più favorevole rispetto a quello italiano.

Gli interessi, i premi e gli altri proventi corrisposti in relazione ai Titoli sono soggetti all'imposta sostitutiva applicata con l'aliquota del 12,5 per cento (o con un'aliquota inferiore, se applicabile in base ad un trattato contro le doppie imposizioni) qualora l'investitore sia residente, a fini fiscali, in Paesi che non consentano un adeguato scambio di informazioni con le autorità fiscali italiane.

Al fine di usufruire dell'esenzione dall'imposta sostitutiva, gli investitori non residenti devono (i) depositare, direttamente o indirettamente, i Titoli presso una banca, una SIM o una stabile organizzazione in Italia di banche o SIM non residenti, o presso un operatore non residente che aderisca ad un sistema di amministrazione accentrata dei Titoli attraverso un proprio agente in Italia nominato ai fini del Decreto 239, che intrattenga rapporti diretti in via telematica con il Ministero delle Finanze; e (ii) consegnare al depositario, antecedentemente o contestualmente al deposito dei Titoli, un'autocertificazione, valida sino ad una successiva revoca della stessa, che attesti il possesso dei requisiti richiesti per la non applicazione dell'imposta sostitutiva. I nominativi dei beneficiari effettivi e gli ammontari degli interessi ed altri proventi ad essi corrisposti che hanno fruito dell'esenzione sono trasmessi periodicamente all'Agenzia delle Entrate ai fini degli eventuali controlli. L'autocertificazione, e le correlate comunicazioni non sono previste nel caso in cui i proventi siano percepiti da un organismo internazionale costituito in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, o di una Banca Centrale Estera o di un organismo che gestisce anche le riserve ufficiali di uno Stato estero, deve essere redatta in conformità a quanto previsto nel Decreto Ministeriale 12 dicembre 2001.

Tassazione delle plusvalenze

Le plusvalenze derivanti dalla vendita o dal rimborso dei Titoli concorrono a determinare il reddito imponibile (e, in talune circostanze, in relazione alla natura dell'investitore, anche il valore netto della produzione ai fini dell'IRAP), se realizzate da società o enti commerciali italiani (ivi incluse le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti in Italia alle quali i Titoli siano connessi) o soggetti imprenditori residenti in Italia che svolgano attività d'impresa alla quale i Titoli siano connessi.

Qualora l'investitore residente sia una persona fisica che detiene i Titoli al di fuori dell'esercizio di un'attività d'impresa - o alcuni altri soggetti - le plusvalenze realizzate in occasione della vendita o del rimborso dei Titoli saranno soggette ad imposta sostitutiva con aliquota del 20 per cento da computarsi su di una base imponibile pari al 62,5 per cento dei redditi diversi realizzati. Al verificarsi di alcune condizioni e con alcune limitazioni l'investitore potrà compensare le plusvalenze realizzate con eventuali minusvalenze. Tale regola si applica anche ad alcune altre categorie di investitori.

Gli investitori possono optare per uno dei tre diversi criteri di applicazione dell'imposta sostitutiva di seguito elencati.

- (1) Secondo il "regime della dichiarazione", che rappresenta il regime ordinariamente applicabile per la tassazione delle plusvalenze realizzate dalle persone fisiche residenti in Italia che non svolgano una attività d'impresa alla quale i Titoli siano connessi, l'imposta sostitutiva è applicata, su base annuale, sull'importo complessivo pari al 62,5 per cento dei redditi diversi realizzati sui Titoli, al netto delle eventuali

minusvalenze, realizzate nel corso del periodo d'imposta (le minusvalenze relative ai Titoli possono essere utilizzate in compensazione per un importo pari al 62,5 per cento del loro ammontare). Tali investitori sono tenuti ad indicare i redditi diversi complessivamente realizzati nel periodo di imposta, al netto delle relative minusvalenze, nella dichiarazione annuale dei redditi ed a versare la relativa imposta sostitutiva, unitamente alle altre imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo d'imposta. Qualora, in relazione allo stesso periodo d'imposta, le minusvalenze siano superiori alle plusvalenze, l'eccedenza potrà essere riportata in deduzione dalle plusvalenze realizzate nei quattro periodi di imposta successivi. Le minusvalenze realizzate prima del 1 gennaio 2012 possono essere utilizzate per compensare, alle medesime condizioni indicate, plusvalenze realizzate successivamente a tale data per un ammontare pari al 62,5 per cento del loro ammontare.

- (2) Alternativamente al regime della dichiarazione, gli investitori persone fisiche residenti in Italia che detengano i Titoli al di fuori dell'esercizio di un'attività d'impresa possono scegliere di corrispondere l'imposta sostitutiva separatamente su di un importo pari al 62,5 per cento di ciascun reddito diverso realizzato in occasione di ciascuna vendita o rimborso dei Titoli (regime del "risparmio amministrato" disciplinato dall'articolo 6 del Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461, "**Decreto 461**"). Questo regime è applicabile a condizione che: (i) i Titoli siano in custodia o amministrazione presso una banca italiana, una SIM o altri intermediari finanziari autorizzati e (ii) l'investitore abbia tempestivamente dichiarato, per iscritto, di voler adottare il regime del "risparmio amministrato". Il depositario è responsabile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva dovuta sulle plusvalenze realizzate sui Titoli (ovvero in relazione alle plusvalenze realizzate in occasione di revoca del suo mandato), al netto delle eventuali minusvalenze, ed è tenuto a versare l'imposta sostitutiva all'Amministrazione finanziaria, per conto dell'investitore, prelevando il corrispondente ammontare dai redditi da accreditare all'investitore, oppure utilizzando fondi appositamente messi a disposizione dall'investitore stesso. Nel regime del risparmio amministrato, qualora dalla vendita o dalla liquidazione dei Titoli derivi una minusvalenza, tale minusvalenza potrà essere dedotta, per un ammontare pari al 62,5 per cento, dalle plusvalenze della stessa natura, successivamente realizzate su titoli depositati presso il medesimo intermediario, nel corso dello stesso periodo di imposta oppure in quelli successivi, ma non oltre il quarto. In base al regime del risparmio amministrato, l'investitore non è tenuto ad indicare le plusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi annuale. Le minusvalenze realizzate prima del 1 gennaio 2012 possono essere utilizzate per compensare, alle medesime condizioni indicate, plusvalenze realizzate successivamente a tale data per un ammontare pari al 62,5 per cento del loro ammontare.
- (3) I redditi derivanti dai Titoli maturati o realizzati da persone fisiche residenti in Italia, le quali detengano i Titoli al di fuori di un'attività d'impresa e che abbiano conferito un mandato di gestione delle proprie attività finanziarie, ivi inclusi i Titoli, ad un intermediario autorizzato, ed abbiano altresì optato per il cosiddetto regime del "risparmio gestito" (regime previsto dall'articolo 7 del Decreto 461), concorreranno alla formazione del risultato di gestione maturato, anche se non realizzato, alla fine del periodo di imposta annuale nella misura del 62,5 per cento del loro ammontare e saranno quindi soggetti ad un'imposta sostitutiva del 20 per cento congiuntamente agli altri redditi derivanti dal medesimo mandato di gestione. Ai sensi di tale regime, qualora il risultato di gestione complessivamente maturato alla fine del periodo

d'imposta sia negativo, il corrispondente importo potrà essere computato in diminuzione del risultato di gestione positivo rilevato nei successivi periodi di imposta, non oltre il quarto. Ai sensi di tale regime l'investitore non è tenuto a dichiarare le plusvalenze realizzate nella dichiarazione dei redditi. I risultati di gestione negativi maturati prima del 1 gennaio 2012 possono essere utilizzati per compensare, alle medesime condizioni indicate, risultati di gestione positivi maturati successivamente a tale data per un ammontare pari al 62,5 per cento del loro ammontare.

Le plusvalenze realizzate da un investitore che sia un OICR non saranno soggette ad imposta sostitutiva, ma saranno incluse nel risultato di gestione maturato alla fine del periodo d'imposta. Detto risultato non è soggetto a tassazione in capo agli organismi di investimento.

Le plusvalenze realizzate da un investitore che sia una forma di previdenza complementare (soggetta al regime previsto dall'art. 17 del Decreto Legge 5 dicembre 2005, n. 252) saranno incluse nel risultato di gestione maturato dal fondo alla fine del periodo di imposta e soggette ad un'imposta sostitutiva dell'11 per cento.

Le plusvalenze conseguite dalla vendita o dal rimborso dei Titoli negoziati in mercati regolamentati, se realizzate da soggetti non residenti in Italia privi di stabile organizzazione alla quale i Titoli siano connessi, non sono soggette ad imposta sostitutiva.

Se i Titoli non sono negoziati in un mercato regolamentato, le relative plusvalenze non sono soggette ad imposta sostitutiva qualora l'investitore sia il beneficiario effettivo dei pagamenti e sia altresì: (i) residente, ai fini fiscali, in un Paese che consente un adeguato scambio di informazioni con le autorità fiscali italiane; (ii) un investitore istituzionale costituito in un Paese che consente un adeguato scambio di informazioni con le autorità fiscali italiane, ancorché privo di soggettività tributaria nel proprio Paese di residenza; (iii) un ente od organismo internazionale costituito in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; o (iv) una Banca Centrale o organismo deputato alla gestione di riserve ufficiali di uno Stato. Conformemente a quanto previsto dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244 nel prossimo futuro dovrebbe essere introdotta, mediante apposito Decreto, una nuova lista dei Paesi così detti "white list" che dovrebbe sostituire l'attuale sistema fondato sulle liste dei Paesi così detti "black list" al fine di individuare quali Paesi: (i) consentano un adeguato scambio di informazioni con le autorità fiscali italiane e (ii) non abbiano un regime fiscale più favorevole rispetto a quello italiano. I soggetti di cui al precedente punto (i) debbono consegnare, al fine di vedersi riconosciuta l'esenzione in commento, un'autocertificazione redatta in conformità al Decreto Ministeriale 12 dicembre 2001.

Se nessuna delle suddette condizioni è realizzata, le plusvalenze saranno soggette ad un'imposta sostitutiva applicata nella misura del 20 per cento da computarsi su di una base imponibile pari al 62,5 per cento dei redditi diversi realizzati, ferma restando l'applicazione delle più favorevoli disposizioni contenute in trattati contro le doppie imposizioni eventualmente applicabili.

Imposte di successione e donazione

Ai sensi del Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito nella Legge n. 286 del 24 novembre 2006, i Titoli sono esclusi dalla base imponibile ai fini dell'imposta sulle successioni.

Il trasferimento dei Titoli per effetto di donazione è assoggettato ad imposta come segue:

- (i) il trasferimento a favore del coniuge e dei discendenti e ascendenti diretti è assoggettato ad imposta di donazione nella misura del 4 per cento sul valore dei beni trasferiti eccedente l'importo di Euro 1.000.000 per ciascun beneficiario;
- (ii) il trasferimento a favore dei parenti entro il quarto grado ed affini in linea diretta nonché in favore degli affini in linea collaterale fino al terzo grado è assoggettato ad imposta di successione o donazione nella misura del 6 per cento del valore della donazione. Il trasferimento a favore di sorelle e fratelli sconta l'imposta di donazione nella misura del 6 per cento sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, Euro 100.000; e
- (iii) il trasferimento a favore di ogni altro beneficiario sconta l'imposta di donazione nella misura dell'8 per cento.

Tassa sui contratti di borsa

Il Decreto Legge 31 dicembre 2007 n. 248, convertito nella Legge 28 Febbraio 2008, n. 31, ha soppresso la tassa sui contratti di borsa disciplinata dal Regio Decreto 30 dicembre 1923 n. 3278, così come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 21 novembre 1997 n. 435.

A seguito dell'abrogazione della tassa sui contratti di borsa, gli atti aventi ad oggetto la negoziazione di titoli, inclusi i Titoli, scontano l'imposta di registro come segue: (i) gli atti pubblici e le scritture private autenticate scontano l'imposta di registro in misura fissa pari a Euro 168, e (ii) le scritture private non autenticate scontano l'imposta di registro solo in "caso d'uso", "enunciazione" o a seguito di registrazione volontaria.

Direttiva in materia di tassazione dei redditi da risparmio

Ai sensi della Direttiva del Consiglio UE 2003/48/EC ("**Direttiva Europea sul Risparmio**"), ciascuno Stato Membro dell'Unione Europea, deve fornire alle autorità fiscali degli altri Stati Membri, informazioni relative al pagamento di interessi (o proventi assimilabili) da parte di soggetti stabiliti all'interno del proprio territorio, a favore di persone fisiche residenti negli altri Stati Membri o a favore di altre limitate tipologie di entità stabilite in tali altri Stati Membri. Per un periodo transitorio il Lussemburgo e l'Austria (a meno che, nel corso di questo periodo, gli stessi Stati non decidano diversamente), adotteranno un sistema che prevede l'applicazione di una ritenuta sugli interessi o proventi assimilabili (la durata di questo periodo transitorio dipende dalla conclusione di taluni accordi relativi allo scambio di informazioni con alcuni altri Paesi). Alcuni Paesi non aderenti all'UE, inclusa la Svizzera, hanno concordato di adottare regimi analoghi a quelli descritti (un sistema basato sulle ritenute per quanto concerne la Svizzera).

La Commissione Europea ha proposto alcune modifiche alla Direttiva Europea sul Risparmio che, qualora adottate, potrebbero modificare o ampliare la portata dei requisiti sopra menzionati.

Attuazione in Italia della Direttiva in materia di tassazione dei redditi da risparmio

L'Italia ha dato attuazione alla Direttiva Europea sul Risparmio con il Decreto Legislativo 18 aprile 2005, n. 84 ("**Decreto 84**"). Ai sensi del Decreto 84, a condizione che siano rispettate una serie di condizioni, nel caso di interessi pagati a persone fisiche che siano i beneficiari

effettivi dei pagamenti e siano residenti, ai fini fiscali, in altro Stato Membro, gli agenti pagatori italiani qualificati non dovranno applicare alcuna ritenuta ma dovranno comunicare annualmente alle autorità fiscali italiane le informazioni relative agli interessi pagati e i dati personali relativi ai beneficiari. Queste informazioni saranno trasmesse dalle autorità fiscali italiane alla competente autorità fiscale del Paese di residenza del beneficiario.

DISTRIBUZIONE E MERCATO SECONDARIO

Sulla base della procedura di ammissione alle negoziazioni ed avvio della fase di conclusione dei contratti condizionati all'emissione del titolo contenuta nel provvedimento di Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**") pubblicato in data 29 ottobre 2013 ai sensi dell'articolo 2.4.7, comma 4 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., i Titoli saranno ammessi alle negoziazioni presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni ("**MOT**"), organizzato e gestito da Borsa Italiana, precedentemente alla Data di Regolamento ed ai fini della loro distribuzione. I Titoli saranno quindi inizialmente distribuiti al Prezzo di Emissione attraverso il MOT durante il Periodo di Distribuzione per il tramite dei *Dealers* (come di seguito definiti) e degli operatori partecipanti al MOT, secondo le modalità di seguito descritte.

Ai sensi dell'Accordo di Sottoscrizione (come di seguito definito), BNP Paribas che, ai fini delle attività da svolgersi quale operatore aderente al MOT, agirà per il tramite di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. (di seguito, congiuntamente, i "**Dealers**"), nel corso del Periodo di Distribuzione, si impegnano ad esporre sul MOT proposte in vendita dei Titoli al Prezzo di Emissione. Sempre nel corso del Periodo di Distribuzione, gli operatori partecipanti al MOT, ivi inclusi i *Dealers*, potranno immettere proposte irrevocabili di acquisto dei Titoli al Prezzo di Emissione, sia per conto proprio che per conto terzi, secondo le regole di funzionamento del MOT, e l'abbinamento delle proposte in vendita e delle proposte in acquisto irrevocabili immesse dagli operatori partecipanti al MOT, ivi inclusi i *Dealers*, sia per conto proprio che per conto terzi, determina la conclusione di contratti condizionati alla emissione dei Titoli. Tali contratti non saranno coperti dalla garanzia della Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. e saranno regolati alla Data di Regolamento.

Entro il giorno successivo alla data di chiusura del Periodo di Distribuzione, Borsa Italiana stabilirà con avviso la data di avvio delle negoziazioni ufficiali sul MOT dei Titoli, che, salvo ove diversamente richiesto dall'Emittente, coinciderà con la Data di Regolamento, la data di regolamento dei contratti di acquisto dei Titoli validamente conclusi nel corso del Periodo di Distribuzione e la data di godimento dei Titoli.

Gli investitori che intendono acquistare i Titoli, sia nel corso del Periodo di Distribuzione che successivamente, dovranno in tal senso rivolgersi al proprio intermediario al fine di trasmettere il proprio ordine di acquisto sul MOT, sulla base degli accordi a tal fine posti in essere con l'intermediario medesimo, fatto salvo quanto diversamente previsto dal Decreto di Emissione con riferimento ai Titoli.

I *Dealers* si sono impegnati, in via solidale, con l'Emittente a sottoscrivere i Titoli alla Data di Regolamento, al Prezzo di Emissione determinato dall'Emittente con il Decreto di Emissione per un ammontare pari all'Ammontare Nominale Complessivo al fine di regolare le vendite dei Titoli da loro effettuate sul MOT nel corso del Periodo di Distribuzione, ai sensi di un accordo di sottoscrizione datato 4 novembre 2013 (l' "**Accordo di Sottoscrizione**").

In particolare, ai sensi dell'Accordo di Sottoscrizione, i *Dealers*, nonché Banca Akros S.p.A. e Banca Sella Holding S.p.A. (di seguito congiuntamente, i "**Co-Dealers**") si sono impegnati, in via solidale tra loro, affinché l'Ammontare Nominale Complessivo non sia inferiore ad Euro 1.000.000.000 (l' "**Ammontare Garantito Complessivo**").

Ferma restando la normale attività di secondario degli specialisti in titoli di Stato, quanto al periodo immediatamente successivo all'avvio delle negoziazioni ufficiali sul MOT, i *Dealers* ed i *Co-Dealers* si sono, altresì, impegnati ad esporre giornalmente prezzi e quantità per i Titoli sul MOT fino alla seconda Data di Pagamento delle Cedole, nel rispetto della normativa applicabile e del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e delle relative Istruzioni.

L'Emittente intende riconoscere una commissione di importo pari al 3 per mille dell'Ammontare Nominale Complessivo ai soggetti che, nell'ambito dell'attività di raccolta degli ordini di acquisto di Titoli dalla propria clientela e della trasmissione di tali ordini direttamente, o indirettamente, dalla propria clientela o della trasmissione di ordini per conto proprio ai fini della loro immissione sul MOT nel corso del Periodo di Distribuzione, presteranno i servizi e le attività di investimento dell'esecuzione di ordini per conto dei clienti o della ricezione e trasmissione di ordini, come definiti nel Testo Unico, in conformità con le disposizioni del Decreto Ministeriale del 12 febbraio 2004, come modificato dal Decreto Ministeriale del 19 ottobre 2009 (il "**Decreto Trasparenza**"). Tale commissione sarà ripartita tra tali soggetti proporzionalmente all'ammontare degli ordini trasmessi. La corresponsione di tale commissione sarà effettuata per il tramite dei *Dealers* e degli operatori partecipanti al MOT e all'uopo l'Emittente trasferirà i relativi importi, sul conto indicato dai *Dealers*, il 2 dicembre 2013.

L'Emittente intende inoltre riconoscere ai *Dealers* ed ai *Co-Dealers* una commissione complessivamente di importo pari allo 0,5 per mille dell'Ammontare Nominale Complessivo, in ragione della loro attività di *Dealers* e di *Co-Dealers* e all'uopo l'Emittente trasferirà il relativo importo, sul conto indicato dai *Dealers*, il 2 dicembre 2013.

Gli intermediari che raccoglieranno gli ordini di acquisto dei Titoli dalla propria clientela nel Periodo di Distribuzione non potranno addebitare alla propria clientela commissioni di negoziazione, ai sensi del Decreto Trasparenza e del Decreto di Emissione.

Gli investitori sono invitati a considerare che, ai sensi della vigente normativa applicabile, agli ordini di acquisto dei Titoli effettuati avvalendosi di tecniche di comunicazione a distanza, anche nel corso del Periodo di Distribuzione, non sono applicabili le disposizioni riguardanti il diritto di recesso in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari a consumatori, ai sensi degli articoli 67-*bis* e 67-*duodecies* del Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005. Gli investitori sono invitati a considerare anche che le peculiari modalità di emissione e di distribuzione dei Titoli configurano una fattispecie che non rientra tra i servizi di investimento ai quali è applicabile la disciplina del diritto di recesso di cui all'articolo 30, comma 6 del Testo Unico.

Restrizioni all'acquisto, vendita e libera trasferibilità

L'Emittente non ha intrapreso, né intraprenderà, alcuna iniziativa in nessuna giurisdizione che consenta lo svolgimento di una offerta pubblica dei Titoli, o il possesso o la distribuzione di materiale informativo in relazione ai Titoli, in quei paesi e giurisdizioni in cui una tale iniziativa sia richiesta.

Stati Uniti

Il presente *Information Memorandum* non costituisce un'offerta o un invito a sottoscrivere o ad acquistare i Titoli e non può essere inviato o consegnato negli Stati Uniti.

I Titoli non sono stati registrati e non saranno registrati ai sensi del *Securities Act*, o ai sensi di alcuna regolamentazione finanziaria in ciascuno degli Stati degli Stati Uniti, e saranno offerti o venduti al di fuori del territorio degli Stati Uniti per mezzo di *offshore transactions*, come definite in, e facendo affidamento sulla *Regulation S* del *Securities Act*. All'atto dell'acquisto, si riterrà che ciascun acquirente dei Titoli abbia dichiarato che si trova al di fuori del territorio degli Stati Uniti e ha effettuato l'acquisto per mezzo di una *offshore transaction* ai sensi della *Rule 903* della *Regulation S* del *Securities Act*.

Per un periodo di 40 giorni a seguito dell'inizio dell'offerta dei Titoli, un'offerta o una vendita di tali Titoli all'interno del territorio degli Stati Uniti effettuata da un *dealer* (come definito nel *Securities Act*) (che abbia o meno partecipato all'offerta) potrà violare l'obbligo di registrazione del *Securities Act* qualora tale offerta o vendita non sia svolta avvalendosi di una esenzione dall'obbligo di registrazione ai sensi del *Securities Act*.

Ai fini di questi paragrafi, "Stati Uniti " indica gli Stati Uniti d'America, i relativi territori e possedimenti (compresi Porto Rico, le Isole Vergini Statunitensi, Guam, le Samoa Americane, l'Isola di Wake e le Isole Marianne Settentrionali), qualunque stato degli Stati Uniti d'America e il Distretto di Columbia.

Altri Paesi

Il presente *Information Memorandum* non costituisce offerta, invito ad offrire, attività promozionale relativa ai Titoli nei confronti di alcun cittadino o soggetto residente o soggetto passivo di imposta in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale tali atti non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle competenti autorità (gli "**Altri Paesi**"). I Titoli non sono stati né saranno registrati ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia e negli Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere offerti, venduti o comunque consegnati, direttamente o indirettamente, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.

INFORMAZIONI GENERALI

1. L'emissione dei Titoli è stata autorizzata ai sensi del Decreto del Dirigente Generale Capo della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 77736 del 4 novembre 2013, a tal fine autorizzato dai Decreti n. 99912 del 18 dicembre 2012 e n. 100215 del 20 dicembre 2012, emanati ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 30 dicembre 2003.
2. I Titoli sono ammessi alle negoziazioni presso Borsa Italiana S.p.A. precedentemente alla Data di Regolamento ed ai fini della loro distribuzione.
3. Borsa Italiana S.p.A. stabilirà con avviso la data di avvio delle negoziazioni ufficiali sul MOT, che, salvo ove diversamente richiesto dall'Emittente, coinciderà con la Data di Regolamento, la data di regolamento dei contratti di acquisto dei Titoli validamente conclusi nel corso del Periodo di Distribuzione e la data di godimento dei Titoli.
4. Ai Titoli possono essere assegnati i seguenti codici ISIN: IT0004969199 ("**Codice con Premio Fedeltà**") e IT0004969207 ("**Codice senza Premio Fedeltà**"). Il Codice con Premio Fedeltà è assegnato a tutti i Titoli con riferimento ai quali sussistono i requisiti per l'attribuzione del Premio Fedeltà, mentre il Codice senza Premio Fedeltà è assegnato ai Titoli con riferimento ai quali non sussistono tali requisiti. Qualora un Titolo cui è assegnato il Codice con Premio Fedeltà sia venduto, al momento della cessione a tale Titolo sarà attribuito il Codice senza Premio Fedeltà, pertanto saranno negoziabili esclusivamente i Titoli con Codice senza Premio Fedeltà. Si precisa che alla Data di Regolamento a tutti i Titoli sarà assegnato il Codice con Premio Fedeltà, e la modifica del codice (dal Codice con Premio Fedeltà al Codice senza Premio Fedeltà) sarà effettuata dagli intermediari depositari (i) quanto ai Titoli di pertinenza delle persone fisiche, in sede di disposizione di vendita dei Titoli e (ii) quanto ai Titoli di pertinenza di soggetti diversi dalle persone fisiche, in conformità alle disposizioni operative impartite da Monte Titoli S.p.A.
5. L'Emittente potrà richiedere alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa di deliberare l'esclusione dalla quotazione dei Titoli, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Ministeriale n. 457 dell'8 agosto 1996.

EMITTENTE

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Via XX Settembre, 97

00187 Roma

Italia

CONSULENTI LEGALI E FISCALI

per i Dealers ed i Co-Dealers

White & Case (Europe) LLP

Piazza Diaz, 1

20123 Milano

Italia

Simmons & Simmons

Via di San Basilio, 72

00187 Roma

Italia

per l'Emittente

Responsabile del Dipartimento Legale del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Via XX Settembre, 97

00187 Roma

Italia